



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI
Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte

IL PIANO DEL CONSUMATORE

- **Accesso alle banche dati ed esame delle visure**
- **L'intervento del terzo garante**
- **Relazione Particolareggiata, attestazione di fattibilità e verifica veridicità dei dati**
- **Omologazione del piano e ruolo e poteri del giudice**

Luciano Mascena

Dottore Commercialista e Gestore della Crisi

ODCEC di Roma
P.le delle Belle Arti, 2

04 GIUGNO 2018

(9 -14)



ACCESSO ALLE BANCHE DATI ED ESAME DELLE VISURE





ACCESSO ALLE BANCHE DATI ED ESAME DELLE VISURE

Art. 15 c.10. “ Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, **gli organismi di composizione della crisi (leggi Gestore)** possono accedere ai dati contenuti :

1) **nell'anagrafe tributaria**, compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/73 (1);

(1) art. 7, 6° c. D.P.R. n. 605/73 “ Le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.”



ACCESSO ALLE BANCHE DATI ED ESAME DELLE VISURE

- *nei sistemi di informazioni creditizie,*
- *nelle centrali rischi*
- *nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, del d. lgv n. 141/10 (1) , nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali*

(1) *Art. 30 ter, c. 2.* " Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo **30-quater**, di seguito denominato *archivio*, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.

Art. 30 quater lettera c) " modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonche' le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi. "



ACCESSO ALLE BANCHE DATI A.D.E.

A seguito del Decreto Legge n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2015, i creditori autorizzati dal Presidente del Tribunale possono ottenere dai gestori delle banche dati di cui all'art 492-bis del C.P.C. le informazioni nelle stesse contenute.

Le istanze di accesso **autorizzate dai tribunali del Lazio** devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla Direzione regionale del Lazio (indirizzo p.e.c. dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it). Le richieste devono essere tassativamente predisposte secondo le seguenti istruzioni:

1. formulare una istanza d'accesso indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Lazio, contenente, tra l'altro, il nominativo delle parti (creditore e debitore) ed i rispettivi codici fiscali;
2. allegare **l'autorizzazione del Presidente del Tribunale** (o di un suo delegato) ad accedere alle informazioni di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare (*nell'autorizzazione devono comparire sia il nominativo del debitore che quello del creditore e deve essere leggibile il numero del Registro generale*);



ACCESSO ALLE BANCHE DATI ED ESAME DELLE VISURE

i dati di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti sono:

- **ultima dichiarazione dei redditi, se presentata nell'ultimo biennio;**
- **certificazioni dei sostituti d'imposta** per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse nell'ultimo biennio (annualità più recente);
- **estremi degli atti del registro degli ultimi 10 anni** (tipo atto, codici fiscali delle parti, estremi della registrazione);
- **elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari** (si precisa che nell'archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldo, giacenza media o singoli movimenti).



Facsimile

Lettera richiesta precisazione del credito

In relazione al procedimento in oggetto, ai fini della predisposizione della bozza dello stato passivo, Vi chiedo, cortesemente, la produzione entro un termine non superiore a giorni 30 dal ricevimento della presente delle note di precisazione del Vostro credito (oppure se il creditore è seguito da un Avvocato “ del credito del Suo/a assistito/a”) e l’importo delle spese sostenute nella procedura esecutiva, nonché copia dei titoli e di quant’altro necessario all’accertamento della posizione.

L’originale dei titoli o del precetto, inoltre, qualora non fossero già stati depositati, dovranno essere prodotti presso lo scrivente Gestore / OCC, e nel caso di corso di causa la documentazione presentata in tribunale.



Facsimile lettera di cartolarizzazione:

Egregi Signori

In relazione al procedimento di Composizione della crisi “ Piano del Consumatore”, Vi saremmo grati se vorreste confermare direttamente al *Dott. Via, n° 00100 Roma* l'estratto dei conti (saldo) del Consumatore Sig.... con Voi alla data (es.del 31 dicembre 2017), con l'elenco di tutti i movimenti registrati nel corso dell'anno _____.

A tal fine, alleghiamo busta affrancata ed indirizzata per la risposta. (ovvero via PEC)

Il completamento della verifica da parte del nostro OCC richiede che la risposta pervenga entro il.....

Vi informiamo che i dati assunti dall'OCC e dal Dott...., sopra indicato, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di composizione della crisi e saranno conservati a cura dello stesso in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire al nostro OCC di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti dal consumatore.

Si rinvia alla legge vigente per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Distinti saluti.

Data e firma.....



INTERVENTO DEL TERZO GARANTE

Art. 8, c. 2

*“ in caso di beni e/o redditi non sufficienti a rendere fattibile la proposta) la Proposta va sottoscritta da uno o più terzi che "consentono il **conferimento**, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne la fattibilità”.*

Conferimento termine improprio

- **Garanzia personale (fideiussore)**
- **Garanzia reale (terzo datore d'ipoteca con atto di destinazione di un bene ex art. 2645 ter c.c. [\(1\)](#).**

(1). 2645 ter - Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo [1322](#), secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso (). I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo [2915](#), primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.



CASE HISTORY – PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

BENI E REDDITI FUTURI		Valore €
1) VENDITA IMMOBILE sito CIRCEO	(1)	40.000,00
2) INTERVENTO FAMILIARE – FRANCESCO ROSSI FIGLIO	(2)	<u>72.000,00</u>
		112.000,00

note

(1) Il proponente ha dichiarato di essere disponibile ad affidare tale immobile ad un gestore per la liquidazione, per la custodia e per la distribuzione del ricavato ai creditori, **indicato dal Giudice Delegato, ai sensi della norma in vigore.**

(2) Al presente accordo interviene il figlio sig. FRANCESCO ROSSI, nato a Roma il, CF: e residente presso i genitori **che firma la presente per accettazione.**

Il sig. FRANCESCO ROSSI risulta essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato **assunto dal** presso la XXYY srl, con sede in

La retribuzione lorda annua è pari a € 20.800,00, con una busta paga lorda mensile pari a € 1.600,00 per 13 mensilità. La busta paga netta, in base alla normativa fiscale in vigore è pari a circa € 1.350,00.

Il sig. FRANCESCO ROSSI è disposto ad intervenire nella proposta di accordo per un totale di € 72.000,00=settantaduemila/00 da corrispondersi in 120 rate mensili di € 600,00 cadauna (12 mesi x 10 anni).

GARANZIA ACCORDO - A Garanzia dell'Accordo viene messo a disposizione l'immobile sito in ROMA, del valore di € 200.000,00 secondo modalità e condizioni scelte dal Giudice delegato incaricato.

Impegno a non accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

1 – Affidamento immobile a gestore Art. 7, 1° c.

2 - Intervento di un TERZO Art. 8, 2° c.

3- Garanzia accordo Art. 8, 2° c.

4- limitazione uso credito Art. 8, 3° c.



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Art. 9 c. 3 bis

deve contenere:

- a) Indicazione cause indebitamento e **diligenza impiegata** dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) Esposizione **ragioni incapacità** del debitore di **adempiere le obbligazioni** assunte;
- c) Resoconto sulla **solvibilità del consumatore** negli **ultimi 5 anni**;
- d) Indicazione eventuale **esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**;
- e) Giudizio sulla **completezza e attendibilità** della **documentazione depositata** dal consumatore a corredo della domanda **nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**;



FAC SIMILE ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ
della proposta del **“Piano del consumatore”**

*“Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, lo scrivente quale incaricato **dall'OCC dell'ODCEC di Roma** , ai sensi dell'art.9 comma 2 e dall'art.15 comma 6 L.3/2012, attesta la fattibilità del proposto Piano del Consumatore.*

In merito, come già in precedenza esposto, preme rimarcare che lo stesso non risulta essere in alcun modo garantito da garanzie reali ovvero personali di terzi, in quanto l'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori risulta provenire dal versamento periodico per XXXXX anni di somme derivanti da una parte dello stipendio mensile del proponente sig.XXX, rilevando in merito come detti versamenti siano ovviamente condizionati e subordinati al mantenimento del posto di lavoro e del relativo stipendio almeno per la durata di XXXXX anni di cui al proposto Piano del Consumatore”



I principi di attestazione

L'obbligazione dell'Attestatore è un'obbligazione di mezzi, di adempiere con **correttezza, diligenza, prudenza e perizia** per non incorrere in responsabilità civili e penali.

L'attestazione implica un giudizio prognostico che talvolta può non trovare conferma nello svilupparsi dei fatti (non potrà mai fornire una "reasonable assurance" "Garanzia ragionevole").

Anche nel caso in cui il Piano non si realizzi o si determini un inadempimento del debitore o dei soggetti incaricati dell'esecuzione del Piano, la responsabilità dell'Attestatore, permane nei limiti del proprio operato.



RUOLO dell' ATTESTATORE

DOMANDA : L'O.C.C. oltre ad ATTESTARE il PIANO lo deve anche PREDISPORRE ?



La risposta dovrebbe essere negativa

- 1) AUSILIO (art 7, comma 1 bis) del DEBITORE predisposizione del PIANO
- 2) ASSUME OGNI INIZIATIVA FUNZIONALE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ED ALL'ESECUZIONE DELLO STESSO (art. 15, comma 5)
- 3) ATTESTA (artt 9, comma 2 e 15 comma 6)

CNDCEC - Regolamento OCC : "Al fine di evitare **conflitti di interesse**, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente **saranno attribuite specifiche funzioni** operative in base ai ruoli fondamentali svolti quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice".

OCC facente funzioni (Art. 15, c 9.) ? I compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti **PROFESSIONISTA** , **SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI** in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 LF , ovvero da un **NOTAIO** , **nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.**



Il giudizio sulla fattibilità del piano si sostanzia

- valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati
- informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.


Il giudizio può essere:

- negativo - vi è impossibilità di esprimere un giudizio (ad es. impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che condizionano significativamente la fattibilità del piano);
- positivo - può assumere la seguente forma: “A seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime un giudizio positivo sulla fattibilità del piano”.



Il Giudizio di fattibilità dell'Attestatore si fonda:

- **articolazione sufficiente** delle informazioni rispetto alle verifiche effettuate;
- **congruità logica** - razionalità dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;
- **coerenza delle conclusioni** con l'effettiva situazione dell'impresa e del mercato.





L'ATTESTAZIONE e/o la RELAZIONE AL GIUDICE **deve tener conto se il CONSUMATORE**

- 1) ***HA ASSUNTO OBBLIGAZIONI SENZA LA RAGIONEVOLE PROSPETTIVA DI POTERLE ADEMPIERE***
- 2) ***HA COLPOSAMENTE DETERMINATO IL SOVRAINDEBITAMENTO***
- 3) ***HA FATTO RICORSO AL CREDITO NON PROPORZIONATO ALLE PROPRIE CAPACITA' PATRIMONIALI***
- 4) ***SE E' STATA RISPETTATA LA NORMATIVA DEL CREDITO AL CONSUMO Lgs. 141/2010 recepisce la *Direttiva 08/48/C****



L'ATTESTAZIONE e/o la RELAZIONE AL GIUDICE deve tener conto se il CREDITORE

- 1) HA RISPETTATO LA NORMATIVA DEL CREDITO AL CONSUMO Lgs. 141/2010 recepisce la *Direttiva 08/48/C* ?
- 2) HA VERIFICATO VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO ? (art. 124 bis T.U.B.)



In applicazione dell'art. 8 della Direttiva, il nuovo art. 124-*bis* TUB impone lo svolgimento da parte del finanziatore di una verifica sul merito creditizio del consumatore, in merito

- **SOLVIBILITA'**

- **CAPACITA' DI ADEMPIERE** gli oneri economici derivanti dal contratto di credito mediante l'acquisizione di informazioni che possono essere fornite anche dal consumatore stesso ovvero tramite la consultazione di apposite banche dati permanenti, in base alla disciplina dettata dal nuovo art. 125 TUB.

La valutazione del merito creditizio dovrà essere compiuta prima della stipula del contratto e anche successivamente qualora le parti intendano modificare l'importo totale del credito.



PRINCIPIO MERITEVOLEZZA

Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 11/01/18 – G.D. Nicola Graziano.

Sovraindebitamento – Piano consumatore – Requisito meritevolezza – Costatazione – Omologazione

Pur in presenza di una contestazione, mossa da una banca, relativamente alla mancanza del requisito della meritevolezza, a motivo dell'essersi il proponente di un piano del consumatore, ad avviso di quell'istituto, colpevolmente esposto nei suoi confronti e nei confronti di altri istituti bancari, **il Giudice, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012** e verificata l'assenza, ai sensi dell'art. 12 *bis* n.1 di detta legge, di **atti di frode**, può, in considerazione della posizione di contraente debole del debitore, **omologare il piano del consumatore** laddove risulti, **anche alla luce della relazione dell' Organismo di Composizione della Crisi**, che lo stesso ha, contrariamente a quanto obiettato, assunto i propri debiti nella ragionevole prospettiva, tenuto conto dell'entità del reddito familiare disponibile, di poterli adempiere e che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria è stata causata da una serie imprevedibile di eventi sopravvenuti [nello specifico, problemi di saluti dell' ex coniuge e perdita del lavoro da parte dei figli].



CASE HISTORY

Decreto di rigetto n. cronol. 802/2017 del 15/02/2017
RG n. 17928/2016

R.G. 17928/16 - V.G.

CRW. 802/17

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice,

designato alla trattazione della procedura iscritta al n.
17928/2016;

premessi che

La sig.ra **XXXXXXXXXXXXXX** ha dichiarato :

- di versare in una condizione di sovraindebitamento in quanto, come definito dall'art. 6 L. 3/12, si trova in una situazione di gravissimo squilibrio finanziario tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- di aver avviato la procedura prevista dalla legge 3/2012 chiedendo la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi al fine di poter presentare una proposta di piano del consumatore;



		PASSIVO			
		debiti	creditore	grado privilegio	interessi legali
1		240.814,71	banca	ipotecario	si
2		7.588,08	vari	privilegio	si
3		118.922,62	vari	chirografo	no
		367.325,41			
4		21.000,00	spese procedura prededuzione		
	totale	388.325,41			

PIANO						
		debiti	creditore	%	pagamento	deb. residuo
1		240.814,71	banca	100,00	240.814,71	0
2		7.588,08	vari	100,00	7.588,08	0
3		118.922,62	vari	23,92	28.450,00	90.472,62
		367.325,41				90.472,62
4		21.000,00	spese procedura	100,00	21.000,00	0
	totale	388.325,41				90.472,62



rilevato che

- è stato nominato un professionista nella persona della dott.ssa Wioleta Przekoracka e presentata una proposta di piano del consumatore;
- il gestore della crisi ha rilasciato la prescritta attestazione ;
- all'esito della presentazione del piano e dell'attestazione la ricorrente ha chiesto l'omologazione del piano e, in via subordinata, nell'ipotesi di non approvazione del Piano del Consumatore, di essere ammessa alla procedura liquidatoria di cui agli artt. 14-quater e segg della legge n. 3/2012 ;
- contestualmente ha presentato un'istanza di sospensione delle procedure esecutive esistenti a suo carico ed in particolare del pignoramento in atto sullo stipendio dell'istante;



OSSERVA

La sig.ra **XXXXXXXXXX** ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti, cedendo il proprio stipendio da lavoro dipendente con l'esclusione di una sola parte che intende trattenere a titolo di esigenze familiari, nonché la propria abitazione e le relative pertinenze, conservando solo l'unico autoveicolo Fiat Panda 1.2, immatricolato nell'anno 2004.

Il debito complessivo è pari ad **€ 367.325,41**. A tale importo vanno aggiunti gli interessi dovuti al creditore ipotecario Unicredit S.p.A., calcolati sulla sorte capitale residuo e riconosciuti nella misura legale per tutta la durata della dilazione.



La proposta in sintesi prevede:

- a) il pagamento integrale (100%) del creditore ipotecario pari ad € 240.814,71 attraverso la cessione dell'unità abitativa in Roma, via Del **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, riconoscendo al creditore ipotecario gli interessi legali fino all'effettiva estinzione del mutuo che avverrà immediatamente dopo la vendita dell'immobile;
- b) pagamento integrale delle spese prededucibili stimate in € 17.000,00 oltre accessori di legge, sorte in occasione della procedura;
- c) pagamento integrale dei creditori privilegiati pari ad € 7.588,08 attraverso la cessione dello stipendio percepito dalla Unicredit S.p.A. con l'esclusione di una sola parte che intende trattenere a titolo di esigenze familiari (€ 1000,00 al mese) , con versamenti mensili di € 1000,00 a partire dal mese successivo all'omologa, per n. 7/8 mensilità;



d) pagamento parziale, in misura non inferiore al 23,89% di creditori chirografari di complessivi € 118.922,62 (**€ 28.450**) attraverso la cessione dello stipendio percepito dalla Unicredit S.p.A. con l'esclusione di una sola parte che intende trattenere a titolo di esigenze familiari (€ 1000,00 al mese) , con versamenti mensili di € 1000,00 a partire dal 9° mese successivo all'omologa ed entro i successivi 29 mesi .

L'eventuale ricavato maggiore proveniente dalla vendita dell'immobile sito in Roma porterà alla soddisfazione in percentuale maggiore di creditori chirografari, arrivando alla misura massima del 95,52%. **€ 113.596**

modalità di pagamento ?



Ritiene questo giudice che, letta l'attestazione del professionista, il piano non possa essere omologato. Invero l'omologazione del piano da parte del giudice va fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore (basato sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni) e sulla sua mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento.

Nel caso in esame è emerso che per far fronte alla necessità di regolare pagamento degli impegni presi, la sig.ra **XXXXX** si è vista costretta a rivolgersi a varie finanziarie e istituti bancari per ripianare i propri debiti pregressi.



L'attestazione rilasciata dal gestore della crisi con riferimento al requisito della meritevolezza non consente di verificare se all'epoca in cui vennero contratte le obbligazioni che si intendono comporre col piano del consumatore che è stato proposto, la debitrice fosse in grado, con i redditi all'epoca disponibili, di far fronte ai rimborsi. Anzi l'affermazione contenuta nell'attestazione con cui si certifica che la debitrice ha contratto nuovi debiti verso finanziarie ed istituti bancari per ripianare i propri debiti pregressi, porta all'opposta conclusione: che già all'epoca la sig.ra **XXXXX** non fosse in grado di restituire i finanziamenti che le erano stati concessi.



Tale circostanza impedisce l'omologa del piano proposto, dal momento che l'art. 12 bis della legge 3/2012 prevede quale causa ostativa all'omologazione del piano del consumatore il fatto che

PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA

“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali” .

Per questi motivi, risultando evidente la causa ostativa per l'omologa, l'istanza di ammissione alla procedura va rigettata.



Può invece esser accolta la domanda subordinata di accesso alla procedura di liquidazione prevista dalla l. n. 3/2012, con conseguente nomina del liquidatore.

Ritenuto infatti che la relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto dei cui all'art 14 terdecies; che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7 comma 2 della l. 3/2012; che si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, la domanda subordinata può essere accolta.



P. Q. M.

Rigetta l'istanza di omologazione del Piano del Consumatore
avanzata da **XXXXXXXXXX**

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di
XXXXXXXXXX ex 14 ter L. 3/2012.

Nomina liquidatore il dott. Luigi Lucchetti;

dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e
a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite
azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte
dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



ordina la pubblicazione del decreto nella sola parte
dispositiva e per una sola volta su "il Messaggero";

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del
patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore:

- proceda all'inventario dei beni
- alla redazione dell'elenco dei creditori,
- alla predisposizione del programma di liquidazione,
- alla formazione dello stato passivo
- alla liquidazione.

Si comunichi al debitore e al liquidatore Roma, 10/2/2017

Il giudice delegato
M. Anselmi

Art 12 -

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV - FALLIMENTARE

n. 3582/2017 v.g.

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile XIV - Fallimentare, composto dai seguenti magistrati:

Dott.	Antonino La Malfa	Presidente
Dott.ssa	Lucia Odello	Giudice
Dott.	Luigi Argan	Giudice rel.

in esito all'udienza del 22 novembre 2017, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo, ai sensi degli artt. 12 II co e 12 bis V co L. n. 3/2012 e 739 c.p.c.,
iscritto al numero 3582/2017 del ruolo generale della v.g.,

NEI CONFRONTI DI

XXXXXXXXXXXXXX



- Premesso che, con decreto n. 802/2017 emesso inaudita *altera parte* in data 10/15.2.2017, veniva
a)- respinta la domanda di omologazione del piano del consumatore, come proposta da [redacted]
[redacted] la norma dell'art. 12 l. n. 3/2012, osservandosi che non sussistevano le condizioni di
meritevolezza richieste dalla legge, per avere l'istante contratto nuovi debiti allo scopo di ripianare
quelli pregressi; e b)- conseguentemente aperta la procedura di liquidazione dei beni dell'istante
medesima ex art. 14 ter l. cit., come in via subordinata richiesta;



- che, avverso il descritto decreto, l'istante proponeva reclamo artt. artt. 12 II co e 12 bis V co l. n. 3/2012 e 739 c.p.c.; deduceva all'uopo
 - a)- che l'impugnato provvedimento di rigetto della domanda di omologazione era processualmente illegittimo, a norma dell'art. 12 bis II co l. n. 3/2012, siccome adottato sul presupposto di fatto dell'immeritevolezza dell'istante, senza previa fissazione dell'udienza prevista dall'art. 12 bis I co l. cit.;
 - b)- che il provvedimento stesso era altresì viziato nel merito poiché, dalla prodotta documentazione, relativa alle vicende del progressivo indebitamento, nonché dall'attestazione elaborata dal GESTORE emergeva, al contrario, la sua incolpevolezza; e concludeva pertanto, chiedendo l'omologazione del piano proposto, con immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento di apertura della liquidazione dei propri beni, come gradatamente dato;



- che, con decreto in data 18.7.2017, l'adito Tribunale revocava l'impugnato provvedimento osservando quanto segue:

"1)- L'attestazione dell'organo di composizione della crisi,

i)- individua la causa del sovraindebitamento dell'istante nella carenza di liquidità, seguita all'acquisto, nel 2010, dal Unicredit s.p.a. della casa di abitazione, sita in: xxxxxxxx sino ad allora condotta in locazione, per il quale l'istante contraeva mutuo ipotecario trentennale per: € 290.000,00

ii)- evidenzia tuttavia come il progressivo ricorso ad ulteriori minori finanziamenti, per far fronte all'impegno così assunto, sia avvenuto "con senso di responsabilità ed in buona fede, considerato il cospicuo reddito mensile e la puntualità nel pagamento di tutte le rate a scadenza dovute ai creditori"

iii)- riferisce che le rate trimestrali relative al detto mutuo ipotecario furono stabilite in ragione di € 2.971,00, a fronte dello stipendio mensile dell'istante, pari a ca. € 2.100,00



2)- contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le circostanze appena descritte non indicano affatto un quadro, in termini di meritevolezza, prima facie manifestamente incompatibile colla previsione di cui all'art. 12 bis III co l. n. 3/2012 - a mente del quale giudice omologa il piano

"quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" - , tale da rendere obiettivamente evidente, giù in sede di prima deliberazione, l'assenza dei presupposti sostanziali dalla legge richiesti per l'omologazione del piano proposto e quindi superflua ogni ulteriore attività di trattazione della domanda;



- che, secondo l'ordinaria struttura del rito prescritto, il Tribunale fissava, al il giorno 20.9.2017 l'udienza – poi differita al 22.11.2017 - per l'instaurazione del contraddittorio, come prevista e disciplinata dall'art. 12 I co l. cit., che, in presenza dei formali requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. cit., impone apposita udienza, per l'esame e la discussione delle ragioni dell'istante e dei creditori;

- che, all'udienza del 22.11.2017, tutti i creditori presenti si esprimevano in senso favorevole all'accoglimento della domanda di omologazione del piano del consumatore proposto dalla debitrice, senza formulare contestazioni in ordine all'ammontare dei crediti o alla convenienza del piano proposto; e che le osservazioni trasmesse dalla creditrice Compass (assente all'udienza) in ordine all'ammontare del proprio credito, come ivi precisato in complessivi € 14.155,34 ($€ 9.549,20 + € 292,84 + € 4.263,70 + € 49,60 = € 14.155,34$), non assumono particolare rilevanza in questa sede poiché i relativi crediti risultano comunque appostati nel complessivo importo, di poco superiore, di € 14.491,42 (v. relazione integrativa, pp. 12 e s.: $€ 10.574,24 + € 3.917,18 = € 14.491,42$);



I]- rilevato che il proposto piano del consumatore, come in corso di causa modificato (v. relazione integrativa, pp. 17 e ss.), prevede quanto segue:

a)- pagamento integrale del credito ipotecario vantato da Unicredit Banca, in ragione di € 251.033,00, oltre interessi fino all'estinzione, attraverso ed immediatamente dopo la vendita dell'immobile, con relativi accessori e pertinenze, di proprietà della debitrice, sito in Roma alla Via

b)- pagamento integrale delle spese di procedura, in ragione di stimati complessivi € 21.000,00, immediatamente dopo la descritta vendita;

c)- pagamento integrale dei crediti privilegiati, per complessivi € 19.981,18, mediante assegnazione di quota dello stipendio, come alla ricorrente spettante per causa di lavoro dipendente, in ragione di ratei di € 1.100,00 per 12 mensilità annuali; (€ 1.100 x 12 = 13.200 ?)

d)- pagamento parziale dei crediti chirografari in ragione dell'importo minimo pari al 26% di complessivi € 119.554,56, sempre mediante assegnazione dei ratei di stipendio, come sopra descritti sub c), sino a complessive (c + d) 40 mensilità; il probabile maggiore prezzo di realizzo dell'immobile da venderci, come stimato in € 350.000,00, consentirà la soddisfazione di essi chirografari in ragione della maggiore percentuale massima del 56%;



- rilevato che il piano è stato attestato dall'organismo di composizione della crisi, in persona del professionista designato, Dott.ssa Wioletta Przekoracka (v. attestazione e successiva relazione integrativa);

- ritenuto che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per l'omologazione del piano del consumatore in esame, poiché, dai documenti prodotti e dalle relazioni dell'organismo di composizione della crisi, come elaborata in termini di completezza, coerenza e attendibilità, emerge

1)- che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 l. n. 3/2012;

2)- che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

3)- che il sovraindebitamento, trova, nella specie, la sua causa principale nella necessità, per l'odierna ricorrente, di acquistare la casa di abitazione, già condotta in locazione, come, nel corso del rapporto, messa in vendita dall'Ente locatore, rispetto alla quale (necessità) i mezzi economici della ricorrente stessa apparivano in origine adeguati, sulla quale si sono poi innestati sopravvenuti rilevanti problemi di salute di quest'ultima e del figlio; non risultando quindi esso riconducibile a comportamenti rimproverabili di alcun genere (v. relazione integrativa, pp. 25 ss.);

4)- che il piano proposto è, in concreto, effettivamente attuabile ed idoneo ad assicurare le posizioni creditorie di cui all'art. 12 bis, III co, primo periodo, l. n. 3 cit.;



II]- ritenuto che

- ◆ **la disposta omologazione del piano del consumatore impone, di necessità, la revoca del provvedimento di apertura della liquidazione ex art. 14 ter l. n. 3/2012;**
- ◆ **costituendo quest'ultima procedura liquidatoria alternativa ed incompatibile col piano del consumatore, nella specie richiesta in via meramente subordinata rispetto a quest'ultimo;**



P.Q.M.

Visti gli artt. 7, 8 e 12 bis l. n. 3/2012,

- I -

- **omologa** il piano del consumatore come proposto da **XXXXXXX**
 - **dispone** che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell'organo di composizione della crisi e a spese della proponente, sul sito web del Tribunale di Roma, e, per l'effetto,
 - **revoca** il provvedimento di apertura della liquidazione ex art. 14 ter l. n. 3/2012, dato con decreto n. 802/2017 r.g. n. 17928/2016;
 - **manda** la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
- Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2018.

Il Presidente –  Dott. Antonino La Malfa



NOMINA LIQUIDATORE

DOMANDA : Ci sono differenze tra la nomina del Liquidatore

- nell'accordo o nel Piano (ex art. 13, c. 3°) con quello della
- Liquidazione del Patrimonio (art. 14 quinquies)

?



NOMINA LIQUIDATORE

Art. 13. (Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore), c. 1: « Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.»

Art. 13. c. 3: Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.



NOMINA LIQUIDATORE

Art. 14-quinquies. (Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'art. 10, comma 6.

2. **Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:**

a) **ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, nomina un liquidatore,** da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



NOMINA LIQUIDATORE

Art. 15 – OCC

omissis

comma 8. « Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, **lo organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo.**»



NOMINA LIQUIDATORE

Art. 14-duodecies. (Creditori posteriori), c. 2. « I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.»



Art. 9 c. 3 bis RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

deve contenere:

Omissis

«Giudizio sulla **completezza e attendibilità** della **documentazione depositata** dal consumatore a corredo della domanda **nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**»;

Art. 12 bis, c. 4 :» . Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, **il giudice lo omologa se ritiene** che il credito possa essere soddisfatto **dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria** disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.



PUBBLICITA' VENDITE IMMOBILE

Tribunale Mantova, 16 Febbraio 2018. Est. Laura De Simone.

Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

In una procedura per la liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012 il tribunale ha disposto che il liquidatore prevedesse tra le forme di **pubblicità** che sarebbero state previste per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul **portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”**, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.



Cessione quinto dello stipendio

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 15 marzo 2018 – Giud. Giovanna Bilò.

Procedimento di composizione della crisi – Accordo di ristrutturazione dei debiti – Stipendio del proponente – Parziale messa a disposizione dei creditori – Cessione del quinto e delegazione di pagamento – Preesistenza – Possibile incidenza – Modalità di adempimento – Necessaria riformulazione – Ammissibilità.

La natura concorsuale del procedimento di composizione della crisi, che si strutturi in particolare, come previsto dall'art. 7, primo comma, della L.3/2012, come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e la connessa necessità di applicare a tutti i creditori parità di trattamento, **comporta l'assoggettamento anche del cessionario del quinto dello stipendio del proponente ad eventuale riformulazione delle modalità di adempimento**, così come previsto per gli altri creditori chirografari.

Analoga considerazione deve, a maggior ragione, farsi con riferimento all'ipotesi di **delegazione di pagamento**, laddove non ne sia conseguita l'assunzione dell'obbligazione da parte del datore di lavoro, stante che la stessa risulta in ogni momento revocabile da parte del delegante ai sensi dell'art. 1270 c.c.



DURATA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

Tribunale di Rovigo, 31 gennaio 2018 – Giudice Delegato Mauro Martinelli.

Debitore privo di beni mobili ed immobili - Art. 14 *ter* e ss. della L. 3/2012 - Domanda di liquidazione – Ammissibilità.

Procedura di liquidazione dei beni – Durata - Limite dei quattro anni – Previsione necessaria.

E' ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 *ter* e ss. della L. 3/2012 **anche nell'ipotesi che il debitore sia privo di beni mobili ed immobili**, in particolare in quanto l'istituto della liquidazione è stato mutuato dalla procedura fallimentare che non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi.

Non può prevedersi, pur in presenza di una richiesta contemplante una maggior durata, **che la procedura di liquidazione di beni ai sensi dell'art. 14 *ter* e ss. della L. 3/2012 possa avere una durata superiore ai quattro anni**, se non nel caso che sia impossibile liquidare in tale termine **eventuali beni mobili o immobili**. Ciò per evitare un'ingiustificata compressione dei diritti dei creditori per causa posteriore all'apertura della procedura che si troverebbero privati, anche dopo decorso il quadriennio, del diritto di agire *in executivis* sui beni del debitore.

Articolo 14 nonies - Liquidazione, c. 5 “Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, **non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda**, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura”.




Omologazione del piano e ruolo e poteri del giudice





PROCEDIMENTO PER L'OMOLOGA DEL PIANO (ART 12 BIS)





EFFETTI OMOLOGA DEL PIANO

Il Decreto di apertura della procedura produce gli effetti del
PIGNORAMENTO

(art 12 bis, 7 c.)

Forti similitudini la legge fallimentare.

art. 51 L.F. - fallimento sancisce il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e : *“dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.*

art. 168, co. 1° L.F. - concordato preventivo: *“dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.*

l'intento del legislatore, nelle sue varie espressioni legislative, di ideare un sistema a garanzia sia del debitore che del creditore.



I beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Contro gli atti di disposizione materiale la garanzia è fornita in due modi:

Preventivamente - attraverso l'istituto della custodia

Successivamente - attraverso l'impiego delle pene



NON PRODUCONO EFFETTO : (Se posti in pregiudizio del creditore precedente e di quelli intervenuti)

- gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso in buona fede dei beni mobili non iscritti in pubblici registri;
- le **alienazioni di beni immobili** o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
- le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto e accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;



EFFETTI OMOLOGA DEL PIANO

(ART 12 TER Legge 3/2012)

Gli effetti OMOLOGA DEL PIANO si distinguono

- | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---------------|
| INIBITORI | ➔ | DIVIETO COMPIERE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI DA PARTE DEI CREDITORI | } | EFFETTO |
| OBBLIGATORI | ➔ | ACCORDO VALE PER TUTTI I CREDITORI CON TITOLO ANTERIORI | | ESDEBITATORIO |
| SEGREGANTI | ➔ | DIVIETO AZIONI ESECUTIVE PER CREDITORI CON TITOLO POSTERIORE | | |



EFFETTI OMOLOGA DEL PIANO

(ART 12 TER)

Dalla data OMOLOGA del PIANO

a) **CREDITORI con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.**

b) **i medesimi CREDITORI non possono iniziare o proseguire azioni cautelari ne' acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.**

DIFFERENZA con gli Accordi di ristrutturazione (art 10, comma 2, lett. c) :

il Giudice nel Decreto dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali



EFFETTI OMOLOGA DEL PIANO

(ART 12 TER)

PIANO OMOLOGATO

- **OBBLIGA** tutti i **CREDITORI anteriori** (anche gli ESTRANEI – differenza col Fallimento) al momento in cui e' stata eseguita **IDONEA** pubblicità (Art. 12-bis, comma 3)



Riguarda l'efficacia della forma di pubblicitaria prevista rispetto allo scopo obiettivo della informazione

- I **creditori** con **causa o titolo posteriore** non possono procedere **esecutivamente** **sui beni oggetto del piano.**



EFFETTI OMOLOGA DEL PIANO

(ART 12 TER)

non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Costoro non si avvantaggiano della riduzione del credito nei confronti dell'obbligato principale, come previsto in caso di rimessione del debito dall'art. 1239 c.c. – cd **ESDEBITAZIONE (FRESH START)**

In linea con gli altri ordinamenti U.E. l'unica possibilità è quella di accedere alle procedure di composizione (Quale delle 3 ?).



EFFETTI OMOLOGA DEL PIANO (ART 12 TER)

Gli effetti dell'omologa vengono meno in caso di mancato pagamento :

- ***dei titolari di crediti impignorabili;***
- ***Crediti U.E., IVA e Ritenute di Acconto (?)***

L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in Camera di Consiglio ex articoli 737 e seguenti c. p . c .



Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23/02/18 n. 4451 – Pres. Antonio Didone, Aldo Angelo Dolmetta.

Crisi da sovraindebitamento – Accordo di composizione e piano del consumatore – Mancata omologazione – Tribunale – Rigetto del reclamo - Ricorso in Cassazione – Ammissibilità.

E' ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti della pronuncia con la quale il **Tribunale ha respinto il ricorso avverso il rigetto dell'omologa** di un piano di risanamento di cui agli artt. 12 o 12 *bis* della L. 3/2012, **in quanto provvedimento** dotato dei requisiti della **definitività** e della **decisorietà**, che, secondo un orientamento tradizionale, giustifica la proposizione di tale impugnazione.

Per coerenza con il regime vigente per il concordato preventivo, **si deve ritenere che la moratoria** per il **pagamento dei creditori privilegiati**, prevista dall'art. 8, quarto comma, della L. 3/2012, **non sia dilazionabile oltre l'anno dall'omologazione di un piano del consumatore.**

Ai sensi dell'art. 12 *bis* della L.3/2012, **è demandato al giudice**, in sede di omologa, **il controllo della legittimità sostanziale** di un piano del consumatore per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, come anche della sua fattibilità giuridica, ed inoltre, in presenza di contestazioni a riguardo della sua convenienza, anche la verifica che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui agli art. 14 *ter* e seguenti di detta legge.



Grazie per l'attenzione

 seguici anche su
facebook

<https://www.facebook.com/groups/527567833931372/>

Composizione crisi da sovraindebitamento



**Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento**